

REGOLAMENTO (CEE) N. 2776/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2294/92 recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1664/93⁽⁴⁾, ha limitato il beneficio dei pagamenti compensativi ai produttori di determinate varietà e qualità di semi di colza e di ravizzone; che i produttori dispongono attualmente di altre varietà di semi di colza rispondenti agli stessi requisiti delle varietà già ammesse; che è opportuno quindi aggiungere tali varietà all'elenco delle varietà ammesse, con efficacia retroattiva al 1° luglio 1993, in modo da non penalizzare i produttori che abbiano seminato tali varietà dopo la suddetta data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le varietà « Aladin, Chang, Ester, Express, Gypse, Impala, Maja, Synergy » sono aggiunte all'elenco delle varietà figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2294/92, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 19.